

IXdeae

attenzione! causiamo effetti culturali

Piazza Leon Battista Alberti 28, 46100 - Mantova

C.F. 93077290208 - registro APS provincia di Mantova numero 251/2021 sezione B

<https://www.facebook.com/ixdeae>

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI IXDEAE APS 9 NOVEMBRE 2022

GOOGLE MEET via mail 09/11/2022 - il presidente è collegato dalla sede dell'associazione

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione si apre alle ore 9:00

Presenti:

Mirko Gragnato con delega di Francesco Cecchetti

Carlo Chiurco

Giulia Garibotto

Rozemarijn Tiben

Enrico Ferrari

Stefano Marco

Votanti presenti 6

presenti con delega 1

L'assemblea è regolarmente costituita, si procede ai lavori assembleari

Ordine del giorno

Approvazione modifiche alla statuto richieste dalla provincia di Mantova per la
trasmigrazione nel RUNTS

Il presidente riporta i punti e gli articoli rilevati dalla provincia che vanno modificati per
l'iscrizione al RUNTS e apportati allo statuto dal vicepresidente e segretario.

Si procede alla votazione e all'approvazione del punto all'ordine del giorno.

Tutti i presenti votano a favore delle modifica dello statuto che viene allegato a questo verbale.

L'assemblea si conclude alle ore 11:00

Il Segretario e Vicepresidente

Carlo Chiurco

Carlo Chiurco

Il Presidente

Mirko Gragnato

Mirko Gragnato

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. il 24-02-2023

n. 403

Liquidazione Reg. €

Reg. €

Bollo €

Sanz. € 56,76

Int. €



IL FUNZIONARIO
Carlo Rosalia Vessicelli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IXDeae - Novae Deae APS" con le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria del 9 novembre 2022

ARTICOLO 1 - (Denominazione, natura giuridica, sede e durata)

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata " Novae Deae APS " in ottemperanza alle disposizioni del Codice del Terzo Settore d.l.to leg.vo n. 117/17.
2. La sede associativa viene stabilita in Mantova, in Piazza Leon Battista Alberti 28, CAP 46100, MN.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - (Finalità)

1. L'Associazione opera nel generale interesse del settore artistico e culturale in ambito nazionale ed internazionale, senza fini politici e senza scopo di lucro per l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale e pertanto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 decreto leg.vo n. 117/17 lettera i) l) u)
2. Ispirandosi al motivo delle nove muse, l'Associazione si propone di progettare e realizzare attività a carattere divulgativo tese a valorizzare, in forma diretta e indiretta, la cultura, le arti, le discipline performative, le scoperte scientifiche, nonché a incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita civile e sociale, specialmente riguardo a tutela del patrimonio artistico e culturale (materiale e immateriale) sostenendo anche attività dilettantistiche. Particolare attenzione sarà dedicata ad iniziative a carattere multidisciplinare.
3. In particolare, costituiscono scopi dell'Associazione:
 - a) L'organizzazione di eventi di interesse culturale o sociale.
 - b) La sensibilizzazione verso la tutela del patrimonio artistico, culturale e per la diffusione del sapere scientifico.
 - c) Attività di promozione delle stagioni teatrali e dei musei anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le istituzioni culturali (pubbliche e private).
 - d) Attività di Beneficenza.
 - e) Attività didattiche e divulgative con particolare attenzione alla multidisciplinarietà.
 - f) Attività filodrammatiche a carattere dilettantistico.
 - g) Attività orchestrali, corali e bandistiche a carattere dilettantistico.
4. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle elencate nel comma precedente secondo le norme dell'articolo 6 del DLgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e successive disposizioni normative; quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) attività strumentali al raggiungimento degli scopi sociali come sponsorizzazioni, gestione di spazi somministrazione alimenti e bevande, o altre attività similari.
5. Le attività dell'associazione sono destinate a terzi e avvengono ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati.

ARTICOLO 3 - (Adesione ad enti, affiliazione e convenzioni)

1. Per il raggiungimento degli scopi anzidetti l'Associazione, con delibera assembleare a maggioranza dei due terzi, potrà aderire ad altre associazioni o enti aventi analogo o comune scopo, ovvero affidarsi ad enti di carattere locale, regionale, nazionale o internazionale; Il tutto con assoluta esclusione di ogni finalità di lucro.
2. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Coordinamento, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione sarà custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - (Soci)

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto i quattordici anni di età, che ne condividano le finalità, e che, avendo letto e compreso il presente Statuto, lo accettino integralmente.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Coordinamento, il quale si esprime entro 30 giorni. Il richiedente dovrà specificare nella domanda di ammissione le proprie complete generalità impegnandosi a versare contestualmente la quota associativa, che sarà interamente restituita in caso di non ammissione.
3. La presentazione della domanda di ammissione comporta l'adesione agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei Diritti dell'Unione Europea, e il loro rispetto. La mancata adesione a tali

ideali, così come il loro mancato rispetto, è motivo sufficiente al respingimento della domanda di ammissione.

4. La domanda di ammissione può essere respinta, dietro presentazione di un giudizio articolato dal quale si devono evincere chiaramente i motivi ostativi alla sua accettazione. Il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla notifica del respingimento.
5. I Soci si dividono in:
 - a) Sostenitori. Tali sono i soci, ammessi su loro domanda e che versano una quota associativa maggiore dei soci ordinari.
 - b) Ordinari. Tali sono i soci ammessi su loro domanda, che corrispondono la quota annuale stabilita ai sensi del presente Statuto.
 - c) Benemeriti. Tali sono i soci, ammessi su loro domanda o su proposta del Coordinamento, che, in forma periodica, assicurano all'Associazione un particolare sostegno, mediante elargizioni finanziarie e/o mediante la propria attività.
 - d) Onorari. I quali, in ragione di meriti artistici, professionali o di specciate virtù nei confronti dell'associazione stessa sono designati come membri dell'Associazione su proposta del Coordinamento, o dell'Assemblea dei Soci e nominati con delibera dell'assemblea; in quanto tali non sono soggetti al pagamento delle quote associative avvalendosi però di tutti i diritti dei soci effettivi.
 - e) Fondatori. I soci fondatori sono coloro i quali hanno ideato e fondato questa Associazione e ne hanno scritto lo statuto. Essendo l'Associazione figlia del loro intelletto si garantisce loro l'inclusione in perpetuo nell'albo dei soci rientrando nel novero dei soci onorari. La qualifica di socio fondatore non è trasmissibile a terzi, decade solo in caso di rinuncia personale, da inviare per iscritto al Presidente in carica.
6. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 5 - (Mezzi finanziari e patrimonio)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) dalle quote associative;
 - b) contributi, lasciti, donazioni, eredità e legati da parte di soggetti privati.
 - c) contributi e stanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali attività di raccolta fondi come feste e sottoscrizioni anche a premi, pesche, lotterie, ecc.;
 - f) da qualsiasi bene, mobile od immobile, materiale ed immateriale, pervenuto e/o acquistato a qualunque titolo dall'Associazione;
2. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata autorizzata dal Coordinamento.
3. I soci devono versare entro i termini stabiliti la quota sociale. Devono inoltre rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni applicabili.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. L'associazione comunque potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17,

comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. Ai sensi dell'articolo 16 del DLgs. n. 117/2017 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del DLgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché diritto di elettorato attivo e passivo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi di Coordinamento dell'Associazione.
7. La partecipazione all'associazione è intrasmissibile.
8. **I soci hanno diritto, mediante richiesta scritta indirizzata al Coordinamento, o al Presidente e, per conoscenza, al Segretario, di poter consultare:**
 - a) i verbali delle riunioni del Coordinamento;
 - b) i verbali delle riunioni delle assemblee straordinarie e ordinarie;
 - c) i libri sociali.**Il Coordinamento o il Presidente devono obbligatoriamente rispondere alla richiesta entro trenta giorni dalla sua ricezione e permettere al richiedente di visionare i documenti richiesti in Sede, dove sono conservati.**

ARTICOLO 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento almeno un mese prima della fine dell'anno solare.
2. Sono cause di esclusione dell'Associazione: a) l'assumere atteggiamenti o comportamenti che possano portare discredito all'associazione; b) la contravvenzione alle disposizioni del presente statuto; c) condanne penali, anche non definitive; d) comportamenti contrari agli ideali dell'Associazione, quali l'istigazione alla violenza, al razzismo, all'omofobia, l'intolleranza politica e religiosa.
3. Il Coordinamento contesterà al singolo socio per iscritto i fatti che a suo giudizio possono portare alla sua esclusione.
4. Il socio, una volta ricevuta la contestazione, potrà, nei 30 giorni successivi alla ricezione, far pervenire al Coordinamento le proprie osservazioni e contestazioni.
5. Il Coordinamento provvederà a convocare l'assemblea a cui sottoporre la richiesta d'esclusione e la difesa del socio. L'assemblea deciderà entro 30 giorni dalla comunicazione del Coordinamento.

ARTICOLO 8 - (Organi e cariche sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Coordinamento, a sua volta composto da almeno Presidente, Segretario, Tesoriere
 - c) il Presidente e Vice Presidente dell'assemblea dei Soci
 - d) il Segretario e il Vice segretario dell'Assemblea dei Soci
 - e) Organo di controllo

ARTICOLO 9 - (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è formata da tutti i soci – ordinari, sostenitori, benemeriti, onorari e fondatori – che risultino iscritti nel libro dei soci almeno un mese prima della convocazione della medesima.
2. L'Assemblea
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera in merito ai ricorsi presentati da coloro che, avendo fatto richiesta di ammissione all'Associazione, l'abbiano vista respinta dal

Coordinamento dietro formulazione di un motivato parere;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice pari alla metà più uno dei soci presenti sulle seguenti materie:
 - a) Fissazione dell'importo della quota sociale annuale;
 - b) Il numero dei componenti del Coordinamento;
 - c) Approva il Rendiconto consuntivo e Conto preventivo annuali sottoposti dal Coordinamento;
 - d) Approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione su proposta del Coordinamento;
 - e) Delibera l'esclusione dei soci.
 4. **L'Assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria, delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.**
 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante invito scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
 6. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente.
 7. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci oppure quando il Coordinamento lo ritiene necessario.
 8. Ogni socio può delegare un altro, con atto scritto, a rappresentarlo all'Assemblea. Un socio non può rappresentare per delega all'Assemblea più di un delegante; in caso di più deleghe conferite al medesimo socio prevale quella avente data anteriore. L'intervento in Assemblea del delegante comporta la revoca da quel momento della delega conferita al delegato.
 9. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
 10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Il voto è palese, fatta eccezione per le elezioni delle cariche sociali e in tutti gli altri casi in cui l'Assemblea disponga l'esercizio segreto del diritto di voto, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Coordinamento non hanno diritto di voto. Di ciascuna seduta dell'Assemblea ordinaria è redatto verbale, sottoscritto dal segretario dell'assemblea e firmato dal presidente dell'assemblea, nel quale figurino l'ordine del giorno, il numero dei soci presenti, e la proporzione dei voti. E tutti gli interventi dei soci segnati per nome e cognome in maniera sintetica ma esaustiva, i verbali delle sedute dell'Assemblea sono trascritti su un apposito registro.
 11. È compito dell'Assemblea inoltre quello di eleggere, alla scadenza, i Membri del Coordinamento; saranno eletti coloro che risulteranno i più votati tra i candidati.
 12. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, in caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera le modalità di liquidazione, destinando quanto residui ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
 13. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, richiedendolo mediante comunicazione scritta al Coordinamento che lo invierà entro 30 giorni.

ARTICOLO 10 - (Il Coordinamento)

1. Il Coordinamento è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti; l'Assemblea ne fissa anche il numero.
2. Il Coordinamento dura in carica per tre anni e i suoi componenti




- possono essere rieletti.
3. In caso di dimissione, espulsione o decesso di un componente del Coordinamento in carica, subentra il primo dei non eletti, che dura in carica quanto il restante Coordinamento; in caso di parità è preferito quello di genere meno rappresentato nel Coordinamento, ed in caso di parità di rappresentanza di genere, il più anziano.
 4. Il Coordinamento è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. I membri del Coordinamento possono partecipare alle riunioni anche attraverso sistemi di comunicazioni audio o video, ma non è ammesso il voto per delega.
 5. Il Coordinamento:
 - a) formula ed attua i programmi di attività dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea dal presente Statuto, in esecuzione delle delibere e su mandato di questa;
 - b) può delegare singoli soci per il compimento di determinati atti;
 - c) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il Rendiconto consuntivo ed il Conto preventivo;
 - d) convoca l'Assemblea dei soci qualora lo ritenga opportuno;
 - e) emana i Regolamenti relativi alle attività svolte;
 - f) stabilisce la scadenza per la quota associativa annuale;
 - g) delibera sull'ammissione dei nuovi soci ordinari e sostenitori;
 - h) aggiorna annualmente, ad inizio anno, l'elenco dei soci onorari e benemeriti nel Libro dei Soci;
 - i) attua quanto altro previsto dal presente Statuto.
 6. Possono partecipare al Coordinamento, senza diritto di voto, anche altre persone, appositamente invitate, benché estranee all'Associazione purché in via occasionale.

ARTICOLO 11 - (Il Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in tutti i rapporti verso i terzi ed in giudizio; firma gli atti dell'Associazione.
2. Convoca l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie ed il Coordinamento, stabilendone i rispettivi ordini del giorno in Coordinamento con il Coordinamento stesso.
3. Promuove e coordina l'attività dell'Associazione, anche avvalendosi di particolari comitati speciali create in seno al Coordinamento.
4. Viene eletto dall'assemblea fra i suoi membri auspicando che sia scelto tra i soci ordinari e resta in carica 3 anni e può essere rieletto; in caso di dimissioni viene sostituito dal segretario con funzioni di vice presidente e ove eletto dura in carica sino alla scadenza naturale dell'incarico.

ARTICOLO 12 - Segretario

1. Il Segretario ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza ovvero di impossibilità temporanea di questi, nonché in caso di dimissioni sino a nuova elezione di un nuovo Presidente; qualora anche questi non possa, le funzioni di presidente sono esercitate dal più anziano del Coordinamento.
2. Collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività istituzionali e può essere da questi incaricato in via permanente di particolari compiti quali le relazioni esterne, la ricerca di supporter, ed altre attività lui spettanti.
3. È eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, resta in carica 3 anni e può essere rieletto.
4. Tiene la corrispondenza fra i soci;
5. Provvede all'aggiornamento dei Libri Sociali
6. Sbriga le pratiche burocratiche;
7. Redige, sottoscrive e conserva i verbali del Coordinamento
8. Custodisce e tiene in ordine tutti gli atti d'ufficio.
9. È membro del Coordinamento
10. Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario e da altri membri del Coordinamento e/o da soci volontari.

ARTICOLO 13 - (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere:
 - a) provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione coadiuvato

- dal Vice Tesoriere o dal Segretario;
- b) riferisce del suo ufficio al Coordinamento ed è responsabile della cassa, che gestisce, e degli atti economici compiuti nell'espletamento della sua funzione;
- c) redige il Rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il Conto preventivo dell'anno successivo che verranno approvati dal Coordinamento prima di essere presentati all'Assemblea competente per l'approvazione;
- d) cura la tenuta, la conservazione e l'ordine dei Libri Contabili e della documentazione fiscale.
2. Per le operazioni esterne, ossia prelievi su conti correnti, il Tesoriere necessita della firma congiunta del Presidente.
3. È eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, resta in carica 3 anni e può essere rieletto.
4. Sono incompatibili con la carica di Tesoriere i soci che siano parenti o affini in linea retta e collaterale sino al quarto grado incluso, o anche conviventi, di chi ricopra in quello stesso momento le cariche di Presidente e Segretario.

ARTICOLO 14 - (l'organo di controllo)

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

ARTICOLO 15 - (Libri Sociali, Libri Contabili e documentazione fiscale)

1. I Libri Sociali obbligatori, i cui criteri di redazione fissa il Coordinamento, sono:
 - a) Il Libro dei Soci;
 - b) Il Libro dei Verbali dell'Assemblea dei soci;
 - c) Il Libro dei Verbali del Coordinamento;
2. I Libri Contabili e la documentazione fiscale è organizzata dal Tesoriere secondo i criteri del Coordinamento e dell'eventuale Regolamento interno in materia.

ARTICOLO 16 - (Comitati speciali)

1. Su indicazione del Presidente dell'Associazione spetta al Coordinamento, alla sua prima riunione utile, nominare dei Comitati interni i cui membri siano individuati fra i soci tuttavia è favorito il costituirsi spontaneo di questi comitati in sede di assemblea e nel corso dell'anno sociale informandone il Coordinamento
2. Il Comitato riceve delega esplorativa in una determinata materia, in virtù della quale i membri vengono selezionati per competenza e per interesse ed ha funzione consultiva e di indirizzo per le azioni del Coordinamento.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri indicato dalla maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Comitato è formato da un numero minimo di tre e può essere integrato, su proposta dei soci e approvazione del Coordinamento, anche da esterni all'Associazione.
5. Essi durano in carica 1 anno e i suoi membri sono rinnovabili
6. Vengono convocati dal Presidente dell'Associazione e/o dal suo Presidente.

ARTICOLO 17 - (Presidente Onorario)

7. L'Assemblea dei soci può deliberare, su proposta del Coordinamento e con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, la nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione tra le personalità di eccezionale rilievo nel panorama artistico-culturale, ovvero tra coloro i quali, in modo prolungato, hanno prestato la loro opera al servizio dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - (Il Presidente dell'Assemblea)

1. Il/la Presidente e il/la Vicepresidente dell'assemblea:
 - a. Coordina i lavori dell'assemblea garantendone l'equità.
 - b. È eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 1 anno.

ARTICOLO 19 - (Il Segretario dell'assemblea dei soci)

1. Il Segretario e Vice Segretario dell'Assemblea dei Soci redige il Verbale dell'Assemblea




2. È eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 1 anno.

ARTICOLO 20 - *(Durata degli organi e delle cariche sociali)*

1. Il Coordinamento resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Coordinamento in seno al quale sono stati eletti e sono rieleggibili; in caso di sostituzione di singoli membri per dimissioni o decesso, i membri sostituiti durano in carica quanto il Coordinamento di cui entrano a far parte.
3. il Presidente dell'Assemblea e il Segretario dell'Assemblea durano in carica 1 anno.
4. Il potere di rappresentanza di tutti gli organi e delle cariche sociali dell'Associazione è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 26, c. 7, del DLgs. 117/2017.

ARTICOLO 21 - *(Esercizio economico-finanziario, Rendiconto consuntivo e Conto preventivo)*

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il Conto economico-finanziario preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. Il Rendiconto consuntivo ed il Conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere e preventivamente discussi ed approvati dal Coordinamento e quindi approvati definitivamente dall'Assemblea generale dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la Sede dell'Associazione o diffusi ai soci anche in via telematica almeno venti giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
5. Il Rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 22 - *(Regolamenti interni)*

1. Su proposta del Coordinamento, l'Assemblea approva a maggioranza semplice un eventuale Regolamento generale interno, il cui rispetto incombe su ciascun socio, ricognitivo delle norme statutarie e nel quale disciplinare stabilmente, sino a nuova modifica, aspetti organizzativi di dettaglio ed interni all'Associazione che spettano per Statuto alla competenza dell'Assemblea, tra cui a titolo esemplificativo:
 - a) importo delle quote di contribuzione associativa;
 - b) condizioni e limiti dei rimborsi spese;
 - c) modalità di votazione delle cariche associative in seno all'Assemblea.
2. Il Coordinamento può emanare un proprio Regolamento interno, vincolante soltanto nell'ambito dello stesso, in cui disciplinare in via di dettaglio aspetti organizzativi delle attività di sua competenza, tra cui a titolo esemplificativo:
 - a) la corretta tenuta dei libri sociali e contabili;
 - b) modalità tecniche di redazione sia del Rendiconto consuntivo che del Conto preventivo;
 - c) altre norme di dettaglio strettamente attuative del presente Statuto.
3. Il Regolamenti interni, pur irrilevanti verso l'esterno, devono essere coerenti con lo Statuto e devono rispettarne i principi; in caso di contestazioni sulla conformità dei Regolamenti interni allo Statuto deciderà, su ricorso degli interessati, il Presidente del Tribunale del luogo ove l'Associazione ha sede; legittimati a ricorrere contro il Regolamento interno al Coordinamento sono solo i membri dello stesso; qualunque socio è invece legittimato a ricorrere contro il Regolamento interno all'Associazione.

ARTICOLO 23 - *(Controversie interne all'Associazione)*

1. La risoluzione di qualsiasi controversia che sorgesse nell'ambito dell'Associazione, è demandata ad un procedimento di conciliazione ad opera del Presidente, o qualora questi sia parte in causa, del Segretario.

ARTICOLO 24 - *(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)*

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto

dall'Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo dalla liquidazione verrà devoluto ad opportuno ente che possa garantire la continuità degli scopi e dei propositi di IXDeae.

2. Lo scioglimento opera di diritto:

- a) per inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni;
- b) quando i soci residuino in meno di due e non vengano reintegrati entro sei mesi.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25 - *(Norme transitorie e finali)*

1. Sarà cura del Coordinamento avanzare istanza per la Registrazione della presente Associazione in tutti quegli Albi o Registri pubblici, quando ne ricorrano i presupposti, anche al fine di conseguire, se possibile, il riconoscimento della personalità giuridica.
2. Qualora le condizioni lo permetteranno e ciò sia valutato, in relazione alle finalità dell'ente, utile ed opportuno dal Coordinamento a maggioranza semplice, l'Assemblea potrà deliberare, sempre a maggioranza semplice, la trasformazione dell'Associazione in Fondazione ai sensi dell'art. 98 del decreto leg.vo n. 117/17. in tal caso l'Assemblea assumerà tutti i provvedimenti necessari del caso.
3. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il regolamento e le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il giorno 09 novembre 2022, in Mantova

Il presente Statuto modificato consta di 4 facciate.